

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) . 94

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 94
 7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 94
 7-00504 Fluvi e Vannucci: Trasferimento agli enti locali di immobili statali oggetto di accordi o intese (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 95

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese 98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 102
 5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo 98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 105
 5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla *joint venture* Generali Ppf Holding 99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 106
 Sui lavori della Commissione 99

INTERROGAZIONI:

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza 100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 108
 AVVERTENZA 101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il provvedimento in esame.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo la netta contrarietà del proprio gruppo sia rispetto al contenuto complessivo della proposta di legge, sia per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rilevando, a tale proposito, come l'eliminazione, prevista dall'articolo 2, dell'esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione comporterà un aggravio degli oneri a carico dei cittadini, in evidente contrasto con l'obiettivo di assicurare a tutti un più agevole accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale dei propri diritti.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare dapprima alla discussione delle risoluzioni, quindi all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2426-2956-B, in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni.

7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il rappresentante del Governo aveva espresso una valutazione sostanzialmente favorevole sulla risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) suggerisce di rinviare ad altra seduta la votazione sull'atto di indirizzo.

Gerardo SOGLIA (IR) sottolinea la necessità di approvare nella seduta odierna la risoluzione, considerato che la proroga della disciplina in materia di riduzione del prelievo erariale sul Bingo scadrà il prossimo 30 marzo.

Ivano STRIZZOLO (PD) considera opportuno conoscere quali siano gli effetti di gettito derivanti dalla predetta riduzione del prelievo erariale unico sulle giocate del Bingo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia come la riduzione del prelievo, ed il connesso incremento della quota riservata

ai premi riconosciuti ai giocatori, abbia comportato un aumento del flusso delle giocate, determinando conseguentemente effetti positivi sulle entrate erariali.

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione il voto di astensione del proprio gruppo sull'atto di indirizzo in discussione.

La Commissione approva la risoluzione.

7-00504 Fluvi e Vannucci: Trasferimento agli enti locali di immobili statali oggetto di accordi o intese.

(Discussione e conclusione – Approvazione)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, ai sensi del quale sono esclusi dal trasferimento a titolo gratuito ai predetti enti i beni già oggetto di accordi o intese sottoscritti con l'Agenzia del Demanio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo segnala come l'Agenzia del demanio interpreti la menzionata disposizione in senso restrittivo e letterale, considerando esclusi dal trasferimento i beni oggetto di accordi o intese, a prescindere dall'esito che tali atti hanno avuto nel prosieguo.

Tuttavia, tale interpretazione produce la paradossale conseguenza per la quale un ente che si è interessato ad un bene ricompreso nel suo territorio, sottoscrivendo un'intesa che poi non è riuscito ad onorare, si troverebbe a non ricevere il bene rispetto ad un altro che, non avendo espresso alcun interesse o impegno, si trova oggi ad essere beneficiario di un trasferimento non oneroso.

Inoltre rileva come essa stravolga completamente la portata del cosiddetto fede-

ralismo demaniale, ove si consideri che il decreto legislativo n. 85 del 2010 è stato adottato nel presupposto che l'Agenzia del demanio provvedesse al trasferimento di un certo numero di beni, il cui valore, quantificato, all'epoca, in circa 3,2 miliardi di euro, comprendeva, evidentemente, anche i beni per i quali vi era una intesa sottoscritta. A tale proposito, evidenzia, peraltro, come l'esclusione dall'ambito di applicazione del trasferimento non oneroso dei beni contemplati da accordi o intese determinerebbe un'incertezza in merito al valore complessivo dei beni, che, di conseguenza, dovrebbe essere nuovamente quantificato.

Tutto ciò induce a ritenere che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010 debba essere interpretato nel senso di escludere dal trasferimento i soli beni oggetto di accordi perfezionati, e non anche quelli indicati in atti integranti, di fatto, semplici dichiarazioni di intenti, cui gli enti sottoscrittori non hanno potuto dare corso per impossibilità economiche o per altre cause di forza maggiore.

Anche alla luce del fatto che il decreto prevede meccanismi correttivi e una tempistica progressiva di trasferimento dei beni, appare quindi opportuno, necessario ed urgente intervenire con norme che modifichino la rilevata incongruenza.

Con riferimento agli elenchi iniziali forniti dall'Agenzia del demanio, considera altresì necessario individuare i beni esclusi in forza dei pregressi accordi sottoscritti con gli enti territoriali.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad avviare la predetta analisi ricognitoria e, conseguentemente, a fornire la corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010, nel senso di escludere dal processo di trasferimento i beni oggetto di accordi o protocolli, solo nel caso in cui gli stessi accordi si siano perfezionati con le procedure di trasferimento, ovvero ad assumere iniziative volte a modificare tali previsioni, al fine di consentire agli enti interessati di recedere dalle predette intese e di ottenere il trasferimento dei beni senza oneri a loro carico.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel condividere pienamente le finalità dell'atto di indirizzo, sottolinea l'esigenza di estendere la disciplina in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali anche agli enti locali compresi nelle regioni a statuto speciale, al fine di risolvere una serie di questioni attinenti a beni ubicati in quelle aree.

A tale riguardo, richiama la problematica relativa al trasferimento al Comune del castello di Udine che, nonostante gli annunci di alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza, non è stato ancora risolto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera meritevole di attenzione la questione evidenziata dal deputato Strizzolo, ma ritiene che essa debba opportunamente essere affrontata mediante uno specifico atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Dal momento che la proposta di legge è già stata approvata dalla Commissione Camera e successivamente modificata dal Senato, avverte, anche ai fini dell'eventuale presentazione di proposte emendative, che in questa fase l'esame riguarderà le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati, approvata, in un testo unificato, in sede legislativa dalla Commissione Finanze e successivamente modificata dal Senato.

In linea generale, rammenta che il provvedimento apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di prevedere che, nella composizione degli organi di amministrazione (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) e di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) delle società quotate sui mercati regolamentati, al genere meno rappresentato sia riconosciuto almeno un terzo dei posti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura, rileva come sia stato in primo luogo modificato, all'articolo 1, comma 1, il quale introduce un nuovo comma 1-ter nell'articolo 147-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), il meccanismo sanzionatorio previsto nel caso di mancato rispetto del criterio di riparto tra i generi ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società quotate.

Mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la nuova formulazione del testo istituisce invece un'articolata procedura per l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione (o il consiglio di gestione) eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.

In prima istanza si prevede che la CONSOB emetta una diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi.

Qualora la società non ottemperi a tale diffida, si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri del consiglio.

Le norme introdotte dal Senato affidano inoltre allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche in riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

Il Senato ha inoltre modificato la lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, la quale inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 148 del TUF, relativo alla composizione degli organi di controllo societario delle società quotate, prevedendo anche in questo caso l'applicazione del criterio di riparto tra i generi previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

A tale proposito, mentre il testo approvato dalla Camera sanzionava il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la formulazione approvata dal Se-

nato prevede un'articolata procedura sanzionatoria, analoga a quella prevista dal comma 1 dell'articolo per gli organi di amministrazione.

Pertanto, anche in questa fattispecie si prevede che la CONSOB emetta una prima diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi.

Qualora la società non ottemperi a tale diffida si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (in questo caso da 20.000 a 200.000 euro), e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri dell'organo di controllo.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

All'articolo 2, il quale disciplina la decorrenza dell'applicazione delle norme proposte, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che le disposizioni trovassero applicazione dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e, comunque, non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Senato ha posticipato la decorrenza della nuova disciplina, fissandola al primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni proposte.

Inoltre, al fine di rendere graduale l'applicazione delle nuove norme, è stato previsto un regime transitorio, in forza del quale, per il primo mandato in cui sono applicate le nuove disposizioni, la quota dei componenti degli organi societari riservata al genere meno rappresentato è fissata in un quinto, anziché in un terzo.

All'articolo 3, il quale estende le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi

anche alle società a controllo pubblico non quotate, il Senato ha specificato, al comma 1, che la previsione si riferisce alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni.

È stato inoltre aggiunto un comma 2, il quale demanda a un regolamento governativo la definizione di termini e modalità di attuazione delle predette prescrizioni negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al regolamento è in particolare affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Il Sottosegretario Sonia VIALE si riserva di intervenire eventualmente nel prosieguo dell'esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 28 marzo prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 29 marzo prossimo.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), evidenzia come nella seduta del 16 marzo scorso il Sottosegretario avesse chiesto di rinviare, al fine di acquisire ulteriori elementi di risposta, lo svolgimento di un'interrogazione da lui presentata, vertente sull'applicazione a favore degli ex dipendenti della società Ferservizi di taluni benefici fiscali, rilevando come anche oggi il Governo non fornisca all'interrogazione in titolo alcun sostanziale riscontro, limitandosi a ribadire, quasi pedissequamente, la risposta fornita, nella seduta del 3 marzo 2011, a un atto di sindacato ispettivo vertente sulla medesima materia.

In particolare, anche in tale ultima occasione il Sottosegretario aveva dichiarato che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni

recate dall'articolo 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, la possibilità di compensare con le somme iscritte a ruolo i crediti liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e del servizio sanitario nazionale per contratti di somministrazione, di fornitura e di appalto.

Rimarca, quindi, l'inadempienza del Governo, il quale, a circa un anno dall'entrata in vigore della menzionata normativa, non ha ancora provveduto all'emanazione del relativo provvedimento attuativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di chiedere chiarimenti al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai tempi previsti per l'emanazione decreto ministeriale necessario per dare applicazione alla disciplina in materia di compensazione prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla *joint venture* Generali Ppf Holding.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) segnala al Governo come il mercato assicurativo italiano sia caratterizzato, negli ultimi tempi, da un andamento allarmante.

In particolare, per quanto riguarda il gruppo Generali, che costituisce il primo gruppo assicurativo italiano ed il terzo gruppo assicurativo europeo, evidenzia, da un lato, come le decisioni, assunte dal presidente del consiglio di amministrazione, Cesare Geronzi, anche al di fuori dei suoi poteri, abbiano coinvolto il gruppo medesimo in iniziative che esulano dal suo *core business*, quali la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, e come,

dall'altro, il gruppo stesso sia partecipe di operazioni finanziarie anomale e poco trasparenti – denunciate dal vice presidente del consiglio di amministrazione, Vincent Bolloré –, le quali gettano ombre inquietanti sulla gestione della compagnia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del carattere personale e soggettivo delle valutazioni espresse dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Generali, invita il deputato Barbato ad attenersi ai fatti oggettivi.

Francesco BARBATO (IdV), riprendendo la propria replica, sottolinea l'esigenza che il Governo prenda atto dell'indifferibile necessità di predisporre, una volta per tutte, una normativa più stringente e selettiva relativamente ai requisiti dei *manager* di vertice di imprese che hanno una rilevanza cruciale per il Paese, sia per tutelare i piccoli azionisti, sia per garantire il corretto funzionamento dei mercati assicurativo e finanziario.

In proposito, osserva come la legislazione attuale conceda ai predetti *manager* margini troppo ampi di discrezionalità, consentendo loro di adottare comportamenti che danneggiano gli azionisti e i risparmiatori, già pesantemente penalizzati, in passato, da fenomeni di cattiva gestione societaria.

In considerazione della rilevanza del tema oggetto dell'interrogazione, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo, al fine di impegnare il Governo ad assumere le indicate iniziative normative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda che nella seduta del 16 marzo scorso, in occasione dello svolgimento della propria

interrogazione a risposta immediata n. 5-04392, aveva sollecitato il Governo ad assumere un impegno politico relativamente alla tempistica della prospettata riforma tributaria.

Chiede quindi di sapere se il Sottosegretario possa fornire informazioni aggiornate in merito allo stato di avanzamento del processo di riforma dell'ordinamento tributario nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che sono in corso le riunioni dei tavoli tecnici appositamente costituiti presso il Ministero dell'economia e che è prevista la convocazione di un tavolo unico per valutare i risultati cui essi sono pervenuti.

Per quanto riguarda invece la tematica, recentemente affrontata dall'interrogazione a risposta immediata n. 5-04343 Fluvi, concernente l'applicazione del meccanismo, di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007, che prevede la possibilità di ridurre temporaneamente l'accisa sui carburanti a fronte dell'aumento del gettito IVA determinato dall'incremento dei prodotti petroliferi sui mercati, coglie l'occasione per segnalare come nel corso della prossima settimana il Governo potrà probabilmente fornire valutazioni più precise in merito.

Alberto FLUVI (PD) auspica che in tempi brevi il Governo sia finalmente in grado di fare chiarezza sul punto, in particolare per quanto attiene alla valutazione circa l'effettivo ammontare della possibile riduzione dell'accisa.

A tale proposito rileva tuttavia come l'intenzione, ventilata in questi giorni, di utilizzare le maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento dei prezzi petroliferi per reintegrare le disponibilità finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo impedirebbe di attivare il predetto meccanismo di riduzione.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'interrogazione è stata sottoscritta anche dal deputato Fluvi.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD), pur comprendendo le ragioni che inducono il Comando generale della Guardia di Finanza a privilegiare la scelta di bandire periodicamente nuovi concorsi, evidenzia come tale orientamento rischi di frustrare le legittime aspettative di tanti soggetti che, pur senza risultare vincitori, hanno comunque ottenuto un giudizio di idoneità, come i 111 candidati, compresi nella graduatoria formata all'esito del concorso per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'82° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti e non ancora immessi in ruolo.

A tale proposito ritiene occorra domandarsi se, in considerazione dei costi e dei tempi necessari per bandire e svolgere un nuovo concorso, sia opportuna, in tal caso, la decisione di non attingere alla predetta graduatoria degli idonei, la quale risulta ancora valida.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come il sistematico utilizzo dalle graduatorie dei candidati idonei in concorsi pubblici potrebbe comporterebbe conseguenze discutibili sul piano della qualità del personale reclutato, in quanto in tal modo verrebbero in qualche modo privilegiati i candidati posizionatisi agli ultimi posti della graduatoria, i quali sarebbero preferiti rispetto a tutti i potenziali partecipanti ad una successiva procedura concorsuale.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 452 di martedì 15 marzo 2011, a pagina 188, seconda colonna, trentaquattresima e trentacinquesima riga, le parole: « (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) » sono sostituite dalle seguenti: « (Esame e rinvio) ».

ALLEGATO 1

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ha rappresentato la situazione del contenzioso tributario presente nella Provincia autonoma di Trento, rilevata dalla Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario relativa all'anno 2009.

Confrontando i dati delle Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado di Trento con le medie nazionali, l'interrogante osserva in sostanza che:

nella provincia di Trento il tasso di litigiosità rilevato nel 2009 è tra i più bassi d'Italia (1,82 ricorsi ogni 1000 abitanti rispetto alla media nazionale di 5,41 ricorsi ogni 1000 abitanti);

nel periodo 2006-2009 i ricorsi pervenuti presso la Commissione tributaria di 1° grado sono passati da 662 del 2006 a 1018 del 2009;

la giacenza presso la CT di 1° grado è passata dai 648 (in realtà la Relazione ne evidenzia 746) del 31 dicembre 2008 a 1.116 pendenti al 31 dicembre 2009;

la giacenza presso la CT di 2° grado è passata dai 142 del 31 dicembre 2008 ai 245 pendenti al 31 dicembre 2009;

la soccombenza dell'Amministrazione rilevata presso le Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado di Trento è inferiore alla media nazionale.

Tanto premesso, si chiede se le medie descritte siano da ascrivere ad una diversa efficienza del sistema della giustizia tributaria ed, in caso affermativo, quali indi-

rizzi vorranno essere adottati dal Governo per realizzare un maggior equilibrio territoriale nei rapporti con i contribuenti.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che, in via generale, il diverso tasso di litigiosità riscontrabile nel territorio italiano non è ascrivibile al sistema organizzativo della giustizia tributaria, ma ad una serie di fattori ad esso estranei, quali, ad esempio, la propensione al contenzioso del contribuente, la percezione della legittimità degli atti emessi nei confronti del contribuente, eccetera.

Analogamente, la soccombenza degli Enti impositori nel contenzioso tributario non dipende dall'organizzazione della giustizia tributaria che, come è noto, si pone in posizione di terzietà rispetto alle parti processuali, bensì dal giudizio, nel merito, espresso dall'organo giudicante.

Sotto altro aspetto, sono tuttavia possibili alcune considerazioni alla luce dell'analisi degli indicatori di efficienza delle Commissioni tributarie di Trento rilevabili dalla Relazione di monitoraggio per l'anno 2009.

I dati esposti nella relazione citata dall'Onorevole interrogante evidenziano che, nonostante la crescita dei ricorsi pervenuti nel biennio 2008-2009 nel primo grado di giudizio (dove si registra un incremento nell'anno 2009 del 23,10 per cento rispetto al 2008), le sezioni attive presso la Commissioni tributarie di 1° grado hanno svolto mediamente 24,44 udienze l'anno contro la media nazionale di 28,99 udienze annue e che, per ogni udienza, dette sezioni hanno trattato me-

diamente 12,51 ricorsi contro il valore medio nazionale di 18,47 ricorsi per udienza.

Per il 2° grado di giudizio, la crescita dei nuovi ricorsi è riscontrabile solo nel 2009 (nel quale è stato registrato un incremento del 28,02 per cento rispetto al 2008), nel corso del quale le sezioni attive, ancorché abbiano svolto mediamente 27,5 udienze l'anno contro le 20,55 della media nazionale, hanno trattato mediamente 3,24 appelli per udienza rispetto alla media nazionale di circa 10 appelli per udienza.

Sulla base di questi dati è possibile rilevare che nelle Commissioni tributarie di Trento di 1° e di 2° grado, sono riscontrabili, per l'anno 2009, anche degli indicatori che si attestano al di sotto della media nazionale.

Di contro, è opportuno rilevare, per le CCTT in argomento, che il tempo medio di conclusione del processo presenta valori significativamente superiori alla media.

Infatti, per la CT di primo grado, il suddetto tempo medio di conclusione è pari a 282,3 giorni rispetto alla media nazionale di 928,1 giorni; per il secondo grado, il tempo medio è pari a 253,6 giorni rispetto alla media nazionale di 630,9 giorni.

Rispetto a quanto rilevabile dalla Relazione di monitoraggio del 2009, il Dipartimento delle finanze ha ora fornito alcuni dati relativi al 2010 che, sebbene non ancora consolidati, possono fornire un quadro attendibile dell'andamento del contenzioso tributario nella provincia di Trento nell'anno trascorso.

GIACENZA

Nella tabella seguente si espone la serie storica della giacenza al 31 dicembre degli ultimi 5 anni.

	Ricorsi pendenti al 31 dicembre				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	864	609	746	1.116	1.507
CT 2° gr. di Trento	151	110	142	245	405

La giacenza al 31 dicembre 2010 risulta aumentata, rispetto a quella dell'anno precedente, del 35,04 per cento nel primo grado e del 65,31 per cento nel secondo grado. Tale incremento è dovuto ad un flusso di nuovi ricorsi superiore alla capacità definitoria, come descritto più avanti nel prosieguo della trattazione.

Per il medesimo anno, a livello nazionale si registra un incremento della giacenza del 3,19 per cento presso le CTP e del 12,33 per cento presso le CTR.

La giacenza del 3,19 per cento presso le CTP e del 12,33 per cento presso le CTR.

FLUSSI

Nella tabella seguente si espone la serie storica dei ricorsi pervenuti negli ultimi 5 anni.

	Ricorsi pervenuti				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	662	603	827	1.018	1.092
CT 2° gr. di Trento	265	192	182	233	284

Nell'ultimo anno, si conferma il costante aumento dei ricorsi pervenuti presso le CT di 1° e di 2° grado di Trento. In termini percentuali, l'incremento nell'anno 2010 rispetto al 2009 è pari al 7,27 per cento nel primo grado e del 21,89 per cento nel secondo grado.

A livello nazionale, nel medesimo anno 2010, si registra una riduzione dei ricorsi pervenuti pari al -2,13 per cento presso le CTP ed un incremento pari all'11,58 per cento presso le CTR.

Nella tabella seguente si espone la serie storica dei ricorsi definiti negli ultimi 5 anni.

	Ricorsi definiti				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	823	858	690	648	701
CT 2° gr. di Trento	297	233	150	130	124

Nell'ultimo anno, si rileva un aumento del numero dei ricorsi definiti presso la CT di 1° grado dell'8,18 per cento rispetto al 2009. Presso la CT di 2° grado prosegue la diminuzione degli appelli definiti con un decremento nel 2010 rispetto al 2009 del 4,61 per cento.

A livello nazionale si registra un incremento dei ricorsi definiti pari al 2,09 per

cento presso le CTP e del 7,54 per cento presso le CTR.

GIUDICI

Nella tabella seguente si espone la serie storica del numero dei giudici in attività al 31 dicembre degli ultimi 3 anni.

	Giudici presenti al 31 dicembre		
	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	24	21	20
CT 2° gr. di Trento	11	9	6

Si riscontra una costante riduzione del personale giudicante, in linea con quanto avviene a livello nazionale.

Relativamente all'anno 2010, il Dipartimento delle finanze ha precisato che non è possibile rappresentare gli indici di efficienza esposti per l'anno 2009, in quanto

non sono ancora ultimate le operazioni di raccolta e di consolidamento delle informazioni per la redazione della prossima Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario per l'anno 2010, che verrà pubblicata, presumibilmente entro la prossima estate.

ALLEGATO 2

5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare che l'articolo 31, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, chiede di conoscere i tempi previsti per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, senza il quale non è possibile beneficiare della predetta compensazione.

Al riguardo, come già riferito il 3 marzo scorso, presso questa Commissione VI, nel corso dello svolgimento di un *question time* (n. 5-04302) di analogo contenuto, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto in argomento, consapevoli che le problematiche da risolvere richiedono delicati approfondimenti tanto di ordine giuridico che gestionale.

In particolare, gli Uffici sottolineano la necessità, come enunciato nell'articolo 1-*bis*, del citato articolo 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, che l'attuazione della norma garantisca il rispetto degli « equilibri programmati di finanza pubblica ».

ALLEGATO 3

**5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla
joint venture Generali Ppf Holding.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato, dopo avere ricordato l'operazione finanziaria con cui il Gruppo Generali nel 2007 ha acquistato dal Gruppo Kellner il 51 per cento delle attività assicurative di quest'ultimo concedendo, altresì, allo stesso Gruppo Kellner un'opzione a vendere il restante 49 per cento, chiede di quali informazioni si disponga in merito alla citata vicenda e quali iniziative abbia assunto o stia assumendo la Consob, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di assicurare al mercato un quadro informativo chiaro e trasparente in merito alla gestione finanziaria di quella che costituisce una tra le principali società italiane quotate, nonché il più importante Gruppo assicurativo italiano, a tutela dei piccoli azionisti e degli investitori.

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che il Gruppo Generali ha acquistato nel 2007 una partecipazione del 51 per cento del capitale sociale di Generali Ppf Holding B.V. a seguito di precedenti trattative intercorse con la società Ppf (società riconducibile al finanziere Peter Kellner).

La citata Holding, a sua volta, è risultata la società conferitaria di talune attività assicurative della Ppf da parte di Kellner e di altre attività assicurative (nonché di un conguaglio in denaro per circa i miliardo di euro) da parte di Generali.

All'atto della costituzione della Holding i soci hanno altresì sottoscritto tra loro alcune clausole di *wayout* da esercitarsi fondamentalmente nel caso di disaccordo

sulla gestione della società. Tali clausole sono state oggetto di rivisitazione nel 2009 attribuendo ai soci la possibilità di uscire dall'investimento nel 2014.

Le clausole di *wayout* consistono in opzioni di vendita della propria partecipazione da parte dei soci; vendita da effettuarsi al valore corrente della partecipazione al momento della transazione (fatto salvo un prezzo minimo di transazione – cosiddetto *floor*).

A seguito di richieste informazioni avanzate, per le vie brevi, dalla Consob in relazione all'opzione di vendita attribuita a *Kellner* sul 49 per cento della partecipazione nella Generali Ppf Holding B.V., Assicurazioni Generali S.p.A. ha:

a) rappresentato che dette informazioni erano già state inserite (e quindi rese pubbliche) nei propri bilanci del 2010;

b) anticipato 4 giorno 22 marzo 2011 la pubblicazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010.

Come ha evidenziato la capogruppo Generali S.p.a. nel par. 2.2.1 della Nota Integrativa al progetto di bilancio individuale al 31 dicembre 2010 « non ricorrendone i presupposti tecnico contabili, la Compagnia non ha effettuato alcuna apostazione di bilancio in conseguenza della possibilità di acquisto nel luglio 2014 del 49 per cento di Generali PPF Holding in ragione degli accordi a suo tempo sottoscritti ».

Ferma restando la possibilità di reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie, il potenziale esborso finanzia-

rio futuro, conseguente all'eventuale decisione della Compagnia di incrementare detta partecipazione, è stato opportunamente considerato nell'ambito delle previsioni finanziarie della Compagnia, comprendendo, tra esse, le politiche di destinazione dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili.

Con riguardo all'esborso potenziale – di cui alla citata sezione 6 lettera *a*) della Parte C della Nota Integrativa – è stato altresì specificato che « risultano in essere accordi con il Gruppo PPF che potrebbero comportare per la Compagnia l'acquisto, nel luglio 2014, del 49 per cento di Generali PPF Holding con un conseguente potenziale esborso stimato ad oggi tra 2.500 e 3.000 milioni di euro ».

Per quanto riguarda, poi, le modalità di contabilizzazione di tale operazione, la Consob ha segnalato che per il bilancio individuale trova applicazione il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (rubricato « Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione »), mentre ai conti consolidati si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

In particolare, secondo il citato decreto legislativo 173 le opzioni di acquisto o vendita possono essere rilevate in bilancio unicamente quando dalle stesse emerge una potenziale minusvalenza, appostando in tal caso un fondo rischi ed oneri.

Nessuna contabilizzazione deve essere invece effettuata in presenza di plusvalenza potenziali.

Nel bilancio consolidato, secondo gli IAS/IFRS, la modalità di contabilizzazione degli impegni di acquisto dipende dalle clausole contrattuali ed, in particolare, dal trasferimento dei rischi e dei benefici derivanti dal contratto in oggetto.

La Consob ha, infine, precisato che la trattazione da parte della stessa delle informazioni acquisite avviene nel rispetto del principio del segreto d'ufficio statuito dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58/98. Pertanto, l'attivazione delle indagini ed i contenuti delle stesse sono coperti dalla riservatezza richiesta da tale norma.

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base degli elementi trasmessi dall'ISVAP ha comunicato che il Gruppo in questione è attualmente operante in 14 Paesi dell'Est Europeo e l'obiettivo strategico dichiarato dalla *joint venture* è quello di diventare leader nell'est Europeo.

L'ISVAP ha, inoltre, precisato di non essere a conoscenza di difficoltà finanziarie delle attività assicurative del Gruppo PPF acquisite da Generali nell'ambito della suddetta operazione.

Comunque, nell'ambito della complessiva attività di vigilanza svolta dalla stessa ha chiesto a Generali di fornire adeguata *disclosure* in bilancio su tali aspetti.

ALLEGATO 4

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole con l'interrogazione in esame, la Guardia di Finanza, relativamente all'ultima edizione del concorso per il reclutamento di allievi marescialli del Corpo, bandita nel corso del 2010, ha riferito che:

sono risultati idonei 557 candidati, a fronte di 400 posti messi a concorso, successivamente incrementati a 439 unità;

sono stati avviati al corso di formazione, anche per effetto di rinunce di candidati precedentemente dichiarati vincitori, gli aspiranti collocatisi fino al posto n. 446 della graduatoria finale;

il numero degli idonei non utilmente collocati, pertanto è risultato pari a 111 unità. Nei concorsi per il reclutamento di allievi marescialli, l'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (riportato nei relativi bandi), prevede la possibilità – non l'obbligo – di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.

Si è del resto formato al riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale « non sussiste alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di attingere alla graduatoria di merito relativa al precedente reclutamento ».

La Guardia di Finanza riferisce inoltre di essersi avvalsa di tale facoltà in un'unica occasione, nell'anno 2002, quando il numero dei posti da mettere a concorso risultava di gran lunga inferiore a quello dei candidati idonei ma non utilmente collocati nell'ultima edizione della procedura.

Negli anni successivi, in un'ottica di buon andamento e secondo criteri meritocratici, è sempre stata privilegiata la scelta di bandire nuovi concorsi, nella prospettiva di attuare, in applicazione del principio della « massima partecipazione », una idonea selezione all'interno di una rinnovata platea di aspiranti.

Tale ultima soluzione, così come rappresentato dalla Guardia di Finanza, sarà adottata anche per il corrente anno, in considerazione del fatto che il numero degli idonei non vincitori della scorsa edizione della procedura, risulta insufficiente a coprire i posti che la stessa prevede di mettere a concorso.